

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 763 del 29/03/2024

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 819 del 26/03/2024

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 per i lavori di efficientamento e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull'immobile denominato Residenza Nora Federici sito in V

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 per i lavori di efficientamento e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull'immobile denominato Residenza Nora Federici sito in Via del Mandrione n. 334, Roma.
DETERMINA A CONTRARRE

CUP J81I22000050003

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Legge regionale Lazio 27 luglio 2018, n 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”;

visto lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “Presa d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”;

visto il decreto del Direttore Generale n. 11 del 29 Dicembre 2023 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 ‘Gare e Contratti’ per il periodo decorrente dal 1 Gennaio 2024 fino al 31 Marzo 2024;*

vista la Determinazione Direttoriale n. 500 del 05/03/2024 avente per oggetto “Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, a seguito del Commissariamento dell’Ente, a far data dal 1°marzo 2024 sino al 31 marzo 2024”;

vista la nota prot. 07.03.0002527 del 22 marzo 2024, a cui si rinvia per *relationem*, cui il Dirigente dell’ Area 5 richiede all’Area 3 espressamente “*i lavori di efficientamento e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull’immobile denominato Residenza Nora Federici*” trasmettendo oltre al capitolato speciale d’appalto, gli elaborati facenti parte il progetto esecutivo e richiedendo di attivare le idonee procedure per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

considerato che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma triennale dei lavori 2023-2025 di DiSCo, approvato con delibera del CdA n. 5 del 28 febbraio 2023, in conformità all’art. 37 del Dlgs 36/2023;

- il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente: L08123891007202200001 e L08123891007202200006;

visti l'art. 41 comma 1 del Dlgs 36/2023 e l'art. 4 dell'Allegato I.7 del Codice che stabiliscono che in materia di lavori pubblici la progettazione si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto esecutivo;

considerato che con la nota sopracitata è stato trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in appalto redatto dal Responsabile Unico del Progetto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, e composto dai seguenti elaborati:

- 1.RELAZIONE GENERALE;
2. ANALISI DEI PREZZI;
3. COMPUTO METRICO;
- 4.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
5. ELENCO PREZZI;
6. STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- 7.STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
- 8 Piano di sicurezza e coordinamento ;
- 8.a Piano di sicurezza - Cronoprogramma;
- 8.b Analisi dei rischi;
- 8.b Piano di sicurezza - Analisi dei rischi;
- 8.c Piano di sicurezza - Computo oneri sicurezza;
- 8.d Piano di sicurezza - planimetria di cantiere;
- 9.VERIFICA DEL PROGETTO;
- 10.VALIDAZIONE PROGETTO;
- 11.CRONOPROGRAMMA;
- 12.E_E_A Elaborati grafici definitivo - esecutivo;
- 13.E_E_IM Elaborati grafici impianti ;
- 14.E_E_R.01 Relazione Generale - interferenze - gestione delle materie;
- 15.E_E_R.02 Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- 16.E_E_R.08 Relazione CAM;
- 17.E_E_R.09 Piano di sicurezza e coordinamento;
- 18.E_E_R.09.a Piano di sicurezza - Cronoprogramma;
- 19.E_E_R.09.b Piano di sicurezza - Analisi dei rischi ;
- 20.E_E_R.09.c Piano di sicurezza - Computo oneri sicurezza;
- 21.E_E_R.09.d Piano di sicurezza - planimetria di cantiere
- 22.E_E_R.10.a Piano di manutenzione - manuale d'uso;
- 23.E_E_R.10.b Piano di manutenzione - manuale di manutenzione;
- 24.E_E_R.11 Relazione energetica;
- 25.E_E_R.12 Diagnosi energetica (ex Legge 10_1991);
- 26.A_A_CA001-Pianta Piano Terra- Opere civili -Rimozione;
- 27.A_A_CA002-Pianta Piano Terra- Opere civili -Ricostruzioni;
- 28.A_A_CA003-Pianta Piano Primo- Opere civili -Rimozione;
- 29.A_A_CA004-Pianta Piano Primo- Opere civili -Ricostruzioni;
- 30.A_A_CA005-Pianta Piano Secondo- Opere civili -Rimozione;
- 31.A_A_CA006-Pianta Piano Secondo - Opere civili -Ricostruzioni;
- 32.A_A_CA007-Abaco inissi;
- 33.A_A_ES001-Pianta Piano Terra- Impianti elettrici e speciali - Illuminazione di sicurezza ed emergenza - Rivelazione Incendi;
- 34.A_A_ES002-Pianta Piano Primo- Impianti elettrici e speciali - Illuminazione di sicurezza ed emergenza - Rivelazione Incendi;
- 35.A_A_ES003-Pianta Piano Secondo- Impianti elettrici e speciali - Illuminazione di sicurezza ed emergenza - Rivelazione Incendi;
- 36.A_A_IA001.1-Pianta Piano Terra- Impianti idrico antincendio a naspi - Gruppo elettrogeno.pdf;
- 37.A_A_IA001-Pianta Piano Terra- Impianti idrico antincendio a naspi;

- 38.A_A_IA002-Pianta Piano Primo- Impianti idrico antincendio a naspi;
 39.A_A_IA003-Pianta Piano Secondo- Impianti idrico antincendio a naspi;
 40.A_A_RC001 -Relazione Calcolo Naspi;
 41.A_A_RE001 - Relazione Tecnica;
 42.A_A_ST001 - specifiche tecniche;
 43.A_A_ST001 - Relazione CAM ;
 44.A_A_ST001 - Piano di manutenzione;

vista la validazione del Progetto redatta dal Responsabile Unico del Progetto in data 11 marzo 2024 (prot. n. 07.03.0002155) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Dlgs 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. d) dell'Allegato I.7 al Codice;

considerato il valore complessivo presunto dell'appalto, così come indicato nel progetto esecutivo e calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 è pari presuntivamente ad **€ 1.267.748,00, IVA esclusa**, di cui **€ 32.424,20, IVA esclusa**, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, definito come segue:

lavorazione	Categoria ex allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	Classifica allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023	qualificazione obbligatoria	importo	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile (P/S)	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	III	si	€ 980.948,02	77,37%	P	si
Impianti tecnologici	OG11	II	si	€ 286.799,98	22,63%	S	si
TOTALE				€ 1.267.748,00	100%		

visto l'art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che: *“2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1”*;

visto l'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023 che stabilisce che: *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*;

dato atto che i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, sono pari a **€ 435.285,27**, come definiti nel documento del progetto esecutivo “Stima dei costi della Manodopera” e calcolati sulla base dei costi orari previsti dal CCNL “Metalmeccanici industria” e “Edilizia Industria” vigenti;

visto l'art. 100 comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede espressamente che: *“Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”*;

considerato che, sulla base delle motivazioni sopra riportate, la qualificazione necessaria per l'esecuzione dell'appalto è:

OG 1 – class. III (77,37% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

OG 11 – class. II (22,63% percentuale di incidenza sul valore dell'appalto);

visto l'art. 68 comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“Le stazioni appaltanti possono:*

a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto;

b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive.”

visto l'art. 30 comma 2 del Dlgs 36/2023 che prevede che *“Per i raggruppamenti temporanei di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera e\), del codice](#), i consorzi di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera f\), del codice](#) e i soggetti di cui all'[articolo 65, comma 1, lettera b\), del codice](#), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. I Lavori sono eseguiti dagli operatori economici riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta[...]*”;

considerato che la Stazione Appaltante ritiene opportuno prevedere nella *lex specialis* che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di qualificazione nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del lavoro che intende svolgere;

considerato che la necessità di prevedere tale criterio di ammissione risiede nella necessità di assicurare alla Stazione appaltante la conoscenza preventiva degli operatori economici che eseguiranno le prestazioni, non solo per una maggiore speditezza nella fase esecutiva del contratto, ma anche per una previa verifica circa la competenza tecnica dell'esecutore nello svolgimento delle prestazioni;

considerata che la necessità di attivare idonee procedure di gara per i lavori di efficientamento e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull'immobile denominato Residenza Nora Federici sito in Via del Mandrione n. 334, sono legate all'attuare interventi manutentivi tali da consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione del patrimonio immobiliare, assicurando il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione delle prestazioni e favorendo la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi;

visto l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*;

visto l'art. 25, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]*”;

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-Procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”*;

visto l'art. 48 commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. [...]*

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

visto l'art. 50, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: ***“d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”***;

visto l'art. 50 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che: *“Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e*

specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1".

visto l'art. 2 dell'allegato II.1 al codice che prevede che *1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.*

*2. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine **per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.***

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

considerato che, nell'ottica della trasparenza e della concorrenzialità, l'amministrazione ritiene opportuno predisporre un avviso di indagine di mercato, secondo le disposizioni soprarichiamate, da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per almeno 5 giorni al fine di individuare gli operatori economici a cui estendere l'invito per la procedura negoziata senza bando da espletare sulla piattaforma S.TEL.LA.;

considerato che le modalità operative con le quali verrà effettuato l'affidamento e tutti gli altri aspetti di dettaglio sono indicati nell'Avviso pubblico di "Indagine di mercato" che si approva con il presente provvedimento;

considerata che con nota sopracitata il Dirigente dell'Area 5 rappresenta l'urgenza per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi dell'immobile di Via del Mandrione, 344, ritenendo opportuno ridurre il termine di pubblicazione dell'Avviso in 5 giorni e di utilizzare il sorteggio per la scelta degli operatori economici per le seguenti motivazioni: *"Le motivazioni di somma urgenza si ravvisano nel DM n. 1257 del 30-11-2021-Articolo 8 Piani triennali degli interventi e programmi unitari comma 15 "I lavori per gli interventi di cui all'art. 4, co. 2, lett. A2, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati entro e non oltre centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano". Per tale ragione in base all' ALLEGATO II.1 "La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni". Ritenendo che il rispetto delle tempistiche imposte dal DM 1257 imponga tempi strettissimi per la celebrazione della gara si opta quindi per una durata della pubblicazione di cinque giorni";*

visto l'art. 49 comma 5 del Dlgs 36/2023 che prevede che: *"Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata";*

considerato che, in relazione ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'invito a presentare offerta alla successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del Dlgs 36/2023 sarà esteso a tutti gli operatori economici idonei che avranno presentato istanza di partecipazione;

visto l'art. 62 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 che prevede espressamente che: “1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

tenuto conto che l'Ente Disco ha conseguito la qualifica ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici in data 25 luglio 2023 ed è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC per le seguenti fasce di importo:

- Servizi e forniture: qualificazione avanzata, senza limiti di importo
- **Lavori: qualificazione intermedia fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 del Dlgs 2023;**

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della normativa richiamata, la Stazione appaltante può espletare una procedura senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., estendendo l'invito a 10 operatori economici in possesso dei requisiti individuati a seguito di “Indagine di mercato”;

visto l'art. 50 comma 4 che prevede che: “Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2”;

visto l'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: “1. *Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”;*

visto l'art. 108, comma 4 del Dlgs 36/2023 che prevede che “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersecurity, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che i criteri di valutazione dell'offerta stabiliti dall'Amministrazione, al fine di individuare un operatore economico per l'esecuzione di lavori, sono i seguenti:

- a) Offerta tecnica: 80 punti**
- b) Offerta economica: 20 punti**

atteso che l'amministrazione ritiene opportuno conformarsi alla norma stabilendo come punteggio massimo per l'offerta economica 20 punti, in quanto l'intento è volto ad evitare una concorrenza eccessiva sui prezzi che possa avvenire a scapito della qualità delle prestazioni;

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

visto l'art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs 36/2023 che prevede: "1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti. 4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite. 5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle opere e la previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intero lavoro consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni;

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto prendendo a riferimento il "Bando-tipo n. 1/2023- Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023;

considerato che in S.TEL.L.A. trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;

visto l'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede: "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.";

considerato, pertanto, che per la presente procedura la Stazione Appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Dlgs 36/2023;

visto l'art.17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che:

"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

visto l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede il principio del risultato, secondo cui v'è l'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire l'interesse pubblico primario, per mezzo dell'affidamento dei contratti e la loro esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

visto l'art. 23, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che demanda all'ANAC l'adozione di un provvedimento che individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale;

vista la delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023 avente per oggetto “ Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»* nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP;

vista la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale*” nel quale si stabilisce che il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

considerato che alla luce di quanto sopra la verifica dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale dell'operatore economico aggiudicatario sarà subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e in particolar modo mediante i servizi di interoperabilità esposti dalla PCP sulla PDND o mediante interfaccia utente per l'Accesso al FOEV 2.0;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: “*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*” (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: “*Laziodisu (ora DiSCo) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.*”;

visto l'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, secondo cui la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo;

visto l'articolo 27, comma 4, del codice del codice dei contratti secondo cui l'ANAC, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisce le modalità di attuazione del medesimo articolo 27;

vista la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* in cui si stabilisce che in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, il provvedimento acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024;

visto l'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che: “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione*”

collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”;

considerato che per i lavori oggetto della gara sono stati adottati i criteri ambientali minimi “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto l'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che “I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”;

considerato che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste all'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

vista la tabella dell'allegato I.4 al codice con cui viene individuata l'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto;

visto che l'Area 3 predisporrà il bando e gli allegati di gara correlati per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

visto l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 che recita espressamente: “1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a

personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale [...]”;

considerato che, nelle more dell'adozione dei regolamenti dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Amministrazione sulle modalità di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo gli incentivi per le funzioni tecniche, previsti per questa procedura di gara, pari a **€ 24.706,48** (2% sul valore dell'appalto pari a **€ 1.235.324,11**)

tenuto conto che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui sopra nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

considerato che il RUP ha **individuato** la seguente struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo:

- Programmazione della spesa per investimenti: SARA GENTILINI;
- Responsabile unico del progetto: MASSIMILIANO PATRIARCA;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): SARA GENTILINI, DANIELA TROMBETTA, ALESSIA CAPOGNA, VALENTINA PARI e SILVIA ROVERA;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione: MAURO LENTI;
- Predisposizione dei documenti di gara: ALESSIA CAPOGNA;
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): MASSIMILIANO PATRIARCA e PATRIZIO MASSARI.

ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente integrazione a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste nel cap. 31004 art. 6, sufficientemente capiente;

considerato che il Responsabile Unico del Progetto è Massimiliano Patriarca;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

Vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2024*";

Vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026” con la quale all'art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO).

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DETERMINA

1.di approvare l'Avviso di “Indagine di mercato” e tutta la relativa documentazione correlata con cui viene indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 per i lavori di efficientamento e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull'immobile denominato Residenza Nora Federici sito in Via del Mandrione n. 334 - Roma, secondo le modalità operative previste dall' Avviso stesso;

2. che l'avviso di “Indagine di mercato” sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato II.1 del codice dei contratti;

3. che il valore complessivo presunto dell'appalto, così come indicato nel progetto esecutivo e calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 è pari presuntivamente ad € **1.546.652,56, IVA inclusa**, di cui € **39.557,52, IVA inclusa**, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, definito come segue:

lavorazione	Categoria ex allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	Classifica allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023	qualificazione obbligatoria	importo	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile (P/S)	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	III	si	€ 1.196.756,58	77,37%	P	si
Impianti tecnologici	OG11	II	si	€ 349.895,98	22,63%	S	si
TOTALE				€ 1.546.652,56	100%		

4. che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 108 del Dlgs. 36/2023;

5. di assumere, nelle more del perfezionamento da parte della Regione Lazio dei relativi impegni di spesa a favore di DiSCo, di cui alla nota prot. 1624 del 27 febbraio 2024, per il trasferimento in conto capitale, la somma di € **1.546.652,56, IVA compresa**, sul capitolo 31004 avente per oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI" art. 6 PDCI 2.02.01.09.999 del Bilancio di Previsione di DiSCo del Bilancio di Previsione 2024, a valere sull'esercizio finanziario 2024;

6. di assumere la somma di € **24.706,48, IVA compresa**, relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, capitolo 31004 avente per oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI" art. 6 PDCI 2.02.01.09.999 del Bilancio di Previsione di DiSCo del Bilancio di Previsione 2024, a valere sull'esercizio finanziario 2024;

7. di nominare Responsabile Unico del progetto l'ing. Massimiliano Patriarca;

8. che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui all'art. 45 comma 1, 2 e 3 del Dlgs 36/2023 nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

9. di nominare la seguente struttura tecnico-amministrativa destinataria degli incentivi tecnici:

- Programmazione della spesa per investimenti: SARA GENTILINI;
- Responsabile unico del progetto: MASSIMILIANO PATRIARCA;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): SARA GENTILINI, DANIELA TROMBETTA, ALESSIA CAPOGNA, VALENTINA PARI e SILVIA ROVERA;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione: MAURO LENTI;
- Predisposizione dei documenti di gara: ALESSIA CAPOGNA;
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere): MASSIMILIANO PATRIARCA e PATRIZIO MASSARI.

10. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

11. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

12. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

13. di procedere alla stipulazione del contratto secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:

DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **28/03/2024**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI Dott. CORTESINI PAOLO** in data **28/03/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	31004	1002	1	04	04	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.546.652,56
2024	31004	1003	1	04	04	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	24.706,48

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Esito istruttoria contabile: istruttoria conclusa con esito positivo

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **29/03/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal

dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **29/03/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 819 del 26/03/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **29/03/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **763 del 29/03/2024** con oggetto:

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 per i lavori di efficientamento e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull'immobile denominato Residenza Nora Federici sito in V

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **18/06/2024**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 763 del 29/03/2024